

R.G. 36 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Daniele Moro	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da**

STEFANO PATRACCHINI
(c.f. PTRSFN58M06D018W)

e da

OXANA TSYGANOK
(c.f. TSTXNO77P69Z154Y)

con l'avv. Ruggero Salomone

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 11.4.2025 STEFANO PATRACCHINI e OXANA TSYGANOK hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dei debitori (il Petracchini risiede in Ripalta Cremasca; la Tsyganok risiede Izano);



rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento di entrambi i ricorrenti; in particolare, il Petracchini, a fronte di una esposizione debitoria di oltre € 260.000,00, di cui € 145.489,00 in solido al 50% con la Tsyganok, può contare su un reddito dichiarato di circa € 26.000,00 e in futuro potrà contare su un'entrata ancora più ridotta, andando in pensione; la Tsyganok ha un'esposizione debitoria di cui € 145.489,00 in solido al 50% con il Petracchini, e può contare su un'entrata mensile di € 1400,00 al mese circa; entrambi devono contribuire al mantenimento del loro figlio, di 16 anni; all'evidenza, entrambi i debitori, con i loro redditi, detratte le spese necessarie per il loro mantenimento, non sono in grado di affrontare la loro esposizione debitoria (come conferma la circostanza che, non riuscendo più a fare fronte al mutuo della ex casa coniugale, l'immobile è stato pignorato);

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che i debitori non abbiano presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che sussistono i presupposti per l'ammissibilità e l'apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCI (i debitori sono ex coniugi, l'esposizione debitoria per € 145.489,00 trova causa comune in finanziamenti e mutui contratti per la famiglia, quando era ancora unita);

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. delle Camere di Commercio della Lombardia, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei debitori, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; che contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma III, quarto periodo;

rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, i debitori offrono:

la ex casa coniugale, immobile cointestato e sito in Izano, Via Zanoni n. 108;

il Petracchini la propria motocicletta tg EG87694;



la Tsyganok la propria autovettura tg EY727GE;
quota parte del loro reddito, determinata come da separato decreto del
Giudice delegato, per 3 anni;
ritenuto che il debitore Tsyganok vada autorizzato ad utilizzare la propria
autovettura tg ET727GE ed ad abitare la ex casa coniugale, ai sensi dell'art. 270
lettera e) CCI;
osservato, quanto al compenso del legale dei ricorrenti, che salvo che non
pervenga prova della opponibilità del preventivo prodotto, il compenso dovrà
essere adeguato in conformità ai parametri ex D.M. 55/2014 e comunque
questo Tribunale aderisce all'orientamento per cui a questo compenso non
possa riconoscersi la prededuzione;
ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
STEFANO PATRACCHINI (c.f. PTRSFN58M06D018W);
OXANA TSYGANOK (c.f. TSTXNO77P69Z154Y)

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Paola Gerola;

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza
nella Cancelleria di questo Tribunale dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della
presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno
trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni
propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al
passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ad eccezione della autovettura tg EY727GE di cui si autorizza l'utilizzo alla Tsyganok fino alla chiusura della procedura, momento in cui si procederà alla sua liquidazione e della ex casa coniugale, di cui si consente l'uso alla Tsyganok fino alla sua vendita;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore nominato, facendo parte del patrimonio dei beni immobili/beni mobili registrati;

DISPONE

La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;

Cremona, 14.5.2025

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Si comunichi
ai debitori, presso l'avv. Ruggero Salamone
al liquidatore nominato, avv. Paola Gerola;
al Registro delle Imprese

